



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

II DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto del Ministro dell'11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

VISTO il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Reg.509/98;

CONSIDERATO che i criteri di valutazione degli ordinamenti didattici e delle istanze, ai sensi del comma 5, art. 3 del Reg.509/98, sono stati approvati dalla Commissione tecnico-consulativa nella seduta

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

del 7 maggio 2020, modificati ed integrati in data 5 agosto 2020, quale parte integrante del regolamento di funzionamento della stessa Commissione;

VISTA la sentenza n. 4828/2017 resa dal Consiglio di Stato il 28 settembre 2017, pubblicata in data 18 ottobre 2017, nella parte in cui il Supremo Collegio ha ritenuto di determinare, in capo al Ministero, l'onere di individuazione, con atto regolamentare, degli specifici criteri sulla base dei quali valutare il parametro della validità dell'indirizzo metodologico e teorico culturale degli Istituti che intendono richiedere il riconoscimento per l'istituzione ed attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia, le evidenze scientifiche che ne dimostrino l'efficacia, il riconoscimento del predetto indirizzo metodologico e teorico-culturale in ambito scientifico nazionale ed internazionale, nonché graduazione degli stessi;

VISTO il verbale n.3 del 7 maggio 2020 e le modifiche ed integrazioni trasmesse dalla Commissione tecnico-consulativa per la valutazione delle domande di riconoscimento delle scuole di psicoterapia in data 5 agosto 2020, con il quale i nuovi criteri di valutazione delle istanze sopra indicati vengono confermati, approvati all'unanimità e più adeguatamente descritti al fine di assicurare maggiore chiarezza interpretativa ed applicativa

DISPONE

Art. 1

Si autorizza la pubblicazione sul sito del MIUR, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4828/2017, degli specifici criteri citati in premessa predeterminati dalla Commissione tecnico-consulativa nella seduta del 7 maggio 2020 con le modifiche ed integrazioni del 5 agosto 2020, sulla base dei quali valutare il parametro della validità dell'indirizzo metodologico e teorico culturale degli Istituti riconosciuti ai sensi del Reg. 509/98 e che intendano richiedere il riconoscimento per l'istituzione ed attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia, le evidenze scientifiche che ne dimostrino l'efficacia, il riconoscimento del predetto indirizzo metodologico e teorico-culturale in ambito scientifico nazionale ed internazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina
(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)